

Comune di Borghetto Santo Spirito

Proposta di modifiche Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Reg. TARI attualmente vigente	Proposta di modifica
<p>Articolo 20 Versamento della tassa sui rifiuti</p> <p>1. L'Ente provvede alla riscossione spontanea della Tassa sui Rifiuti (TARI) per mezzo di Agenzia Entrate Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione nonché con riferimento alle relative disposizioni normative in merito.</p> <p>2. Qualora l'Ente disponga diversamente a quanto indicato al comma 1, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa potrà essere versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, oppure attraverso la piattaforma digitale pagoPA, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in 2 rate, le cui modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale. Qualora l'utente non riceva l'avviso di pagamento, per cause non imputabili né a lui né al Comune, è tenuto a contattare l'ufficio tributi del Comune al fine di poter adempiere all'obbligazione tributaria.</p> <p>4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.</p> <p>5. I versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno sono effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.</p>	<p>Articolo 20 Versamento della tassa sui rifiuti</p> <p>1. L'Ente provvede alla riscossione spontanea della Tassa sui Rifiuti (TARI) per mezzo di Agenzia Entrate Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione nonché con riferimento alle relative disposizioni normative in merito.</p> <p>2. Qualora l'Ente disponga diversamente a quanto indicato al comma 1,</p> <p>1. La tassa dovuta per l'anno di riferimento è riscossa in via ordinaria mediante la formazione da parte del Comune di liste di carico nominative.</p> <p>2. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa potrà essere versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, oppure attraverso la piattaforma digitale pagoPA, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in 2 rate, le cui modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale. Qualora l'utente non riceva l'avviso di pagamento, per cause non imputabili né a lui né al Comune, è tenuto a contattare l'ufficio tributi del Comune al fine di poter adempiere all'obbligazione tributaria.</p> <p>4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.</p> <p>5. I versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno sono effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.</p> <p>6. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento, nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.</p>
	<p><i>Comma 1: viene così modificato: "La tassa dovuta</i></p>

	<p><i>per l'anno di riferimento è riscossa in via ordinaria mediante la formazione da parte del Comune di liste di carico nominative".</i></p> <p><i>Comma 2: vengono abrogate le parole "Qualora l'Ente disponga diversamente a quanto indicato al comma 1,"</i></p>
	<p><i>Comma 6: viene aggiunto il comma 6 con la seguente stesura: "In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento, nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto"</i></p>